REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/83 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1983

che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 2183/81, recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1982/82 (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2183/81 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2066/82 (4), stabilisce all'articolo 1, paragrafo 2, l'importo estimativo delle spese di sgranatura del cotone, nonché, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), l'importo delle spese di sbarco e d'inoltro al Pireo del cotone sgranato, nonché all'articolo 4, paragrafo 1, l'importo delle spese di triturazione per i semi di cotone ; che, essendo tali spese aumentate nel frattempo, occorre adeguarne l'importo ;

considerando che l'allegato B, punto 3, di detto regolamento prevede l'applicazione di coefficienti per tener conto della differenza di grado del cotone sottoposto a controllo rispetto alla qualità tipo ; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre prevedere coefficienti ugualmente per le qualità inferiori ;

considerando che il comitato di gestione per il lino e la canapa non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2183/81 è modificato come segue :

1. All'articolo 1, paragrafo 2, la cifra « 12,5 » è sostituita dalla cifra « 13,50 ».

2. All'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 1,08 ».

3. All'articolo 4, paragrafo 1, la cifra « 7 » è sostituita dalla cifra « 7,56 ».

4. Nell'allegato B, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente :

« Coefficienti relativi alla differenza di grado del cotono sgranato ottenuto, rispetto alla qualità tipo :

Grado	% del prezzo da aggiungere	% del prezzo da detrarre
3 e 3,5	7,5	
4	4,5	
4,5	2	
5	—	
5,5		2
6		5
6,5		9
7		14
8		20
9		27

Ove la qualità del cotone non sgranato non raggiunga il grado 9, il prezzo viene concordato dalle parti contraenti ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(2) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 5.
(3) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 35.
(4) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 22.